

Situazione al: 22/07/2021

Informazioni del Ministero dell'Assia degli Affari Sociali e dell'Integrazione relative al tempo libero e allo sport

L'apertura di parchi animali, zoo, giardini botanici, nonché parchi di divertimento e strutture simili è consentita solo se esiste e viene attuato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.

Piscine, bagni termali, stabilimenti balneari, saune e simili possono essere aperti al pubblico solo se la visita avviene solo su appuntamento, se è ammessa al massimo una persona per ogni superficie di dieci metri quadri accessibile al pubblico e se esiste e viene applicato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.

L'apertura di studi di fitness e strutture simili è consentita solo se i dati di contatto dei visitatori sono registrati ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV e se esiste e viene applicato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.

L'apertura di casinò, sale da gioco e stabilimenti simili, così come il soggiorno nelle agenzie di scommesse è consentito solo se vengono registrati i dati di contatto dei visitatori ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV e se esiste e viene attuato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.

L'apertura di musei, castelli, gallerie e memoriali è consentita se viene elaborato e attuato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV.

L'esercizio di sale da ballo, discoteche, club e stabilimenti simili è consentito all'aperto se sono ammessi solo ospiti con prova negativa ai sensi dell'art. 3 del CoSchuV (prova di vaccinazione, prova di convalescenza, test), i dati di contatto sono registrati ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV, se sono ammesse solo una persona per cinque metri quadrati di superficie di esercizio e al massimo 250 persone e esiste e viene attuato un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV. In spazi chiusi sale da ballo, discoteche, club e stabilimenti simili possono essere gestiti solo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 22 del CoSchuV e con l'approvazione dell'autorità sanitaria locale, salvo la competenza di altre autorità.

La gestione di uno stabilimento di prostituzione o di una struttura simile, la messa a disposizione di un veicolo di prostituzione, la realizzazione e l'organizzazione di un evento di prostituzione e la fornitura di servizi sessuali con contatto corporeo è consentito se sono ammessi solo i clienti con prova negativa ai sensi dell'art. 3 del CoSchuV (prova di vaccinazione, prova di convalescenza, test) e se i dati di contatti vengono registrati ai sensi dell'art. 4 del CoSchuV. Inoltre, i gestori o, in mancanza di questi, le prostitute devono elaborare e attuare un concetto di distanza e di igiene ai sensi dell'art. 5 del CoSchuV, che tenga conto del particolare rischio di infezione del servizio offerto e comprenda il test delle prostitute almeno una volta alla settimana. Le persone completamente vaccinate o guarite ai

sensi dell'ordinanza di esenzione dalle misure di protezione COVID 19 non sono soggette all'obbligo di test.

Sport

La pratica dello sport è permessa negli impianti sportivi se esiste un concetto di igiene specifico per il tipo di sport. Per gli spettatore valgono i regolamenti relativi all'evento.

Le attuali informazioni trovate sul sito del Ministero dell'Assia per Affari Sociali e Integrazione sotto il seguente link: <https://hessenlink.de/CoronaHMSI>

Legalmente rilevante è solo la formulazione dell'ordinanza pubblicata ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale del Land dell'Assia in lingua tedesca.

Il testo legale completo del regolamento sulla protezione della popolazione contro le infezioni dal Coronavirus SARS-CoV 2 (regolamento sulla protezione dal Coronavirus -CoSchuV-) del 22 giugno 2021, con successive modifiche e integrazioni, e le ordinanze di accompagnamento si trovano sotto: <https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen>.